Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOTTICI, VANIN, FENU, ROMANO, FERRARA, LUPO, MONTEVECCHI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, CASTALDI, GALLICCHIO, L'ABBATE, GUIDOLIN e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2022

Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge muove dalla pacifica constatazione che la legislazione italiana sui risarcimenti e riconoscimenti di guerra è considerata tra le più avanzate al mondo, poiché è il frutto di una lunga evoluzione cui hanno dato un grande apporto anche le associazioni di categoria.

Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 stabilisce in particolare che « la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto ».

Rientrano nel novero dei risarcimenti e riconoscimenti di guerra iscritti nell'apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze anche l'assegno per decorazioni al valor militare e l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore quali misure economiche stabilite dal legislatore a sostegno di coloro che, per la guerra, hanno dato lustro al Paese o sono divenuti invalidi.

Ciò nonostante, l'impianto normativo per l'erogazione dei suddetti risarcimenti e riconoscimenti è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche e, soprattutto, da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni.

Il presente disegno di legge è finalizzato ad incrementare il contributo attualmente previsto per le pensioni di guerra e gli assegni accessori al fine di preservarne il valore di riconoscimento e l'intento risarcitorio e solidaristico. Con tale modifica, si vuole inoltre favorire l'adeguamento del contributo all'attuale situazione socio-economica del Paese.

L'articolo 1 prevede di aumentare del 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 2022, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G, M, N e S allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica, gli importi previsti dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288.

In merito alla copertura finanziaria, si precisa, che i citati oneri e trattamenti economici afferiscono ad un unico capitolo di spesa, specificatamente il 1316, del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione delle pensioni, assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, degli assegni per decorazioni al valor militare e degli assegni e delle indennità previsti dagli articoli 21 e 39 del medesimo testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono incrementati nella misura del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 23,67 milioni di euro per l'anno 2022, in 20,12 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 14,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 12,35 milioni di euro per l'anno 2026, in 9,09 milioni di euro per l'anno 2027, in 6,27 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,45 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,63 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.

€ 1,00